



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Whistleblowing UNIMI



Chi è il whistleblower?

Il whistleblower, ovvero il segnalante, è il:

- dipendente pubblico;
- lavoratore e collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Perché si segnala?

Si segnala perché si ha «a cuore» l'integrità della pubblica amministrazione, il suo buon andamento e la sua imparzialità (e quindi non per tutelare un interesse personale che si ritiene violato).

Cosa si segnala?

- Si segnalano **presunte condotte illecite**, presunti reati contro la pubblica amministrazione e tutte quelle situazioni irregolari che costituiscono un indizio sintomatico di mal funzionamento della pubblica amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche affidate.
- **Alcuni esempi** riportati nelle linee guida ANAC in corso di approvazione (note delle pp. 10, 11):

Comportamenti non conformi ai doveri di ufficio (mancato rispetto disposizioni di servizio); **accesso indebito ai sistemi informativi** (anche con utilizzo di credenziali altrui); utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (malattia, congedi, permessi vari); **scorretto utilizzo del potere discrezionale** in procedure di affidamenti lavori, beni e servizi o altri procedimenti, **rappporti/frequentazioni inopportune tra dipendenti ed esterni per il raggiungimento di fini privati**, mediante abuso della posizione pubblica attribuita, violazioni di circolari, incompletezza di istruttoria; motivazione insufficiente dei provvedimenti ecc.

Tutela del whistleblower

Art. 54 bis del D.lgs. n. 165/01 recante "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", (c.d. whistleblower) introdotto dall'art. 1, comma 51, L. n. 190/12, modificato dalla legge n. 179 del 2017

Diritto alla tutela della riservatezza

Divieto di discriminazione diretta o indiretta, di non essere sanzionato, licenziato, trasferito, demansionato

La tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'Ente a causa della segnalazione effettuata

L'esclusione della responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

L'esclusione della segnalazione dall'accesso previsto dalla L. n. 241/1990 ss.mm.ii e dall'accesso civico previsto dal d.lgs. n. 33/2013

La normativa sul whistleblowing e whistleblower

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»
- Legge 11 agosto 2014, n. 114 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»
- «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001» in fase di emanazione da parte di ANAC (terminata la consultazione pubblica in data 15 settembre 2019)

Il whistleblowing in UNIMI

Anno 2014

- Inserimento dell'istituto del whistleblowing nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2014-2016

Anno 2015

- Adozione apposito Regolamento, oggi in fase di revisione alla luce della L. n. 179/2017 e delle nuove linee guida A.N.A.C.

Anno 2019

- Sviluppo della piattaforma informatica per meglio tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

La piattaforma informatica di UNIMI

Il sistema informatico messo a disposizione dall'Ateneo per la segnalazione di condotte illecite è rivolto al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale, e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Per «dipendente pubblico» si intende:

- il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'art. 3,
- il dipendente di un ente pubblico economico;
- il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ.

La disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

A.N.A.C., nelle linee guida in fase di approvazione, «apre» anche ai «collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo della Pubblica Amministrazione»

Segue: La piattaforma informatica di UNIMI

- La prima piattaforma testata è stata la piattaforma open source A.N.AC. (fornita dalla società GlobalLeaks e personalizzata appositamente per A.N.AC.);
- In seguito si è deciso di passare direttamente alla versione originale open source sempre della società GlobalLeaks;
- La versione originale offre aggiornamenti continui, più sicurezza e maggiore stabilità;
- La piattaforma è criptata e i dati sono disaccoppiati (v. p. 12 e p. 13)

La segnalazione

La segnalazione di illeciti deve essere percepita come un atto di manifestazione di senso civico che può facilitare l'emergere di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per l'Ateneo e per l'interesse collettivo.

Segue: La segnalazione

Il modulo di segnalazione prevede l'indicazione della tipologia di condotta illecita, di una serie di dati relativi al tempo e al luogo dei fatti, ai soggetti coinvolti, al livello di coinvolgimento e di conoscenza diretta o meno dei fatti da parte del segnalante, all'eventuale coinvolgimento di altri soggetti informati.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. e al diritto di accesso civico ai sensi del d.lgs. n. 33/2013

La riservatezza

CRITTOGRAFIA

La piattaforma **cripta tutti i dati e i documenti inseriti** dal segnalante coniugando il requisito della riservatezza e garanzia dell'anonimato con quello di accessibilità e integrità.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA HTTPS

Tramite la presenza di un protocollo informatico sicuro (**https**), la mail del segnalante viene criptata e nascosta agli amministratori del sistema e al Gruppo istruttore ed è prevista l'assenza di informazioni identificative nei log di accesso sul sistema informatico nel quale è inserita la piattaforma.

Segue: La riservatezza

ANONIMATO

L'anonimato dei dati personali forniti dal segnalante attraverso la piattaforma *on line* è garantito grazie al **disaccoppiamento** dei dati, che non permette agli amministratori e al gruppo istruttore di averne accesso se non tramite richiesta motivata al **Custode di chiavi**.

DISACCOPPIAMENTO

dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione:
divide nome e cognome del segnalante dalla segnalazione stessa, per garantire la riservatezza

Fino a quando è protetta l'identità del segnalante

Ai sensi dell'art. 54-bis, co. 3, d.lgs. 165/2001 ss.mm.ii. nell'ambito dell'eventuale procedimento:

- **penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 cod. proc. pen. ("fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari");
- **dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- **Disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Sono fatti salvi i poteri istruttori delle Autorità giudiziarie.

Il Gruppo istruttore

- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza, destinatario ai sensi di legge delle segnalazioni nell'ambito dell'istituto del *Whistleblowing*, ha ritenuto opportuno di avvalersi ai fini istruttori del supporto di un apposito Gruppo di lavoro dedicato, il Gruppo istruttore;
- i compiti di tale Gruppo dedicato, consistono nella valutazione delle segnalazioni delle condotte illecite pervenute attraverso la piattaforma *on line*.

Grazie per l'attenzione

